

Allegato "C" al n. 917 di raccolta-----

STATUTO-----

Articolo 1) - Costituzione e sede-----

1.1. E' costituita una Associazione riconosciuta del Terzo Settore, organizzazione di volontariato ai sensi degli artt. 32 e seguenti del D.LGS. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche Codice del Terzo Settore o CTS), denominata "**ARCHIVIA - ARCHIVI, BIBLIOTECHE, CENTRI DI DOCUMENTAZIONE DELLE DONNE - ODV**".-----

La denominazione, comprensiva di acronimo ODV, è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.-----

1.2. La sede legale è in Roma.-----

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea.-----

Articolo 2) - Principi ispiratori e assenza di scopo di lucro-----

2.1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati ai valori della Costituzione Italiana e ai principi della democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza.-----

In particolare, si intende sostenere la promozione della storia e della cultura delle donne, nell'azione del sostegno della libertà femminile e della prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere.-----

2.2. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate é utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

2.3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associate/i, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Articolo 3) - Finalità e oggetto-----

3.1. L'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale rivolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.-----

L'Associazione svolge in via principale l'attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del Codice del Terzo Settore: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.-----

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività nei seguenti settori previsti dall'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:-----

a) interventi e servizi sociali;-----

d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;-----
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;-----
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;-----
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;-----
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.-----

3.2. In particolare l'Associazione raccoglie, salvaguarda e valorizza il materiale bibliografico, archivistico, documentario etc. prodotto dai movimenti femministi e femminili, in particolare di Roma e del Lazio, conservato per la consultazione e lo studio nella Biblioteca e negli Archivi aperti al pubblico. -----

Le/gli associate/i possono mettere a disposizione della Associazione, sia mediante donazione sia mediante la consegna delle riproduzioni in qualsiasi forma anche informatica, i materiali archivistici in loro proprietà, possesso o disponibilità, al fine di arricchire e/o integrare il patrimonio culturale dell'Associazione, aprendo altri percorsi di studio della soggettività femminile.-----

Finalità dell'Associazione nell'ambito della Regione Lazio sono la costituzione e la gestione di un luogo di molteplice fruizione del materiale di proprietà delle associazioni aderenti, dell'ideazione e realizzazione di pratiche politiche che attengono a quelle culture di genere che hanno trovato piena espressione nella IV Conferenza mondiale delle donne - Pechino 1995, della quale si assume la Dichiarazione e Piattaforma d'Azione. Per tale finalità si propone di: a) tutelare e custodire il patrimonio come sopra messo a disposizione dalle associazioni aderenti e implementare la raccolta di materiale tramite acquisizioni, adesioni di nuove associazioni e fondi e donazioni di privati; b) rafforzare, ampliare ed approfondire le tematiche della storia delle donne e della cultura di genere ed elaborare, relativamente ad esse, proposte di ricerca e di riflessione; c) valorizzare i percorsi femminili acquisendo, tutelando e diffondendo documenti e pubblicazioni per la trasmissione generazionale dei temi fondanti la soggettività femminile; d) raccogliere, ordinare, catalogare e inventariare documenti e pubblicazioni diverse (atti, articoli, riviste, libri, audio, video, foto, manifesti, testimonianze, rassegne, e quant'altro) e i fondi presenti e futuri; e) gestire archivi, biblioteche, centri di documentazione, videoteche, fototeche; f) mettersi in rete, collegarsi ai poli istituzionali e specializzati e dotarsi di strumenti informatici, di comunicazione e diffusione efficaci; g) promuovere ricerche; organizzare convegni, mostre, seminari, corsi di formazione e iniziative varie tese a dare valore ad una cultura di genere; h) curare la trasmissione dei saperi e delle politiche delle donne attraverso percorsi didattici, seminari, corsi di formazione e altro; i) produrre e pubblicare materiali cartacei, elettronici, e multimediali di supporto all'attività della struttura e delle sue finalità anche in

rapporto con altre realtà femminili, con istituzioni e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali, in particolare in ambito europeo; j) stipulare convenzioni e forme di collaborazioni interne ed esterne atte a potenziare il recupero, il mantenimento, la fruizione, la valorizzazione, la trasmissione generazionale del patrimonio di cui dispone.-----

L'Associazione intende far conoscere la propria esistenza e i propri materiali con tutti i mezzi congrui allo scopo: a) realizzando un'attenta politica di ricerca e catalogazione rispettosa della molteplicità delle soggettività femminili; b) collegandosi con gli altri soggetti femminili similari per politiche di scambio e collaborazione; c) collaborando con soggetti pubblici e privati che perseguono gli stessi intendimenti, con particolare riferimento a quelli che operano nel campo della cultura, dell'educazione e della formazione.-----

3.3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CTS.-----

3.4. L'Associazione ricerca e stabilisce forme di collegamento e di coordinamento con altri enti e organismi che perseguono i medesimi fini.-----

Articolo 4) - Trasparenza e partecipazione-----

4.1. L'Associazione adotta tutte le misure idonee a favorire la trasparenza e la pubblicità dei suoi atti nei confronti degli associati e dei terzi.-----

In particolare l'Associazione favorisce la pubblicità di tutti i propri atti e rende nota l'offerta dei servizi alla platea dei destinatari attraverso strumenti ad essi accessibili quali a titolo esemplificativo carta servizi, sito web, materiale informativo, newsletter e social media.-----

Articolo 5) - Volontariato e lavoro dipendente-----

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato delle/dei proprie/propri associate/i o delle persone aderenti agli enti associati.-

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.-----

Articolo 6) - Associate/i o aderenti-----

6.1. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti che, secondo lo statuto e la normativa applicabile, intendono concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e si impegnano al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie.-----

La qualità di associata/o è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato.-----

6.2. Possono essere ammessi quali associati altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti all'Associazione.-----

6.3. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associate/i, di almeno 7 (sette) persone fisiche oppure di almeno 3 (tre) organizzazioni di volontariato.

Articolo 7) - Diritti e doveri delle/degli aderenti-----

7.1. Le/Gli aderenti hanno diritto di:-----

- a) partecipare alle assemblee con diritto all'elettorato attivo e passivo;-----
- b) accedere ai libri sociali con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via telematica all'organo di amministrazione il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati;-----
- c) essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione.-----

7.2. Le/Gli aderenti hanno il dovere di:-----

- a) rispettare e far rispettare le norme dello statuto, ispirando la propria attività ai principi di cui all'articolo 2 dello statuto;-----
- b) versare le quote sociali nell'ammontare stabilito dall'Assemblea;-----
- c) partecipare all'attività associativa, promuovendone la crescita sia nel territorio che nel settore di appartenenza.-----

7.3. Tutte/i le/gli associate/i si impegnano a promuovere la conoscenza e le finalità dell'Associazione.-----

Articolo 8) - Ammissione e cessazione-----

8.1. La domanda di ammissione, da presentare in forma scritta e nella quale si dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di accettare i contenuti del presente statuto, è valutata, secondo criteri non discriminatori, dal Consiglio Direttivo che dovrà tener conto di quanto previsto all'articolo precedente. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro 60 (sessanta) giorni dal suo ricevimento. L'ammissione decorre dalla data in cui chi ha presentato la domanda riceve comunicazione dell'accoglimento della stessa.-----

L'eventuale delibera di rigetto della domanda di adesione deve essere motivata ed è impugnabile di fronte alla Commissione di Garanzia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.-----

8.2. Le/Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:-----

- a - dimissioni volontarie o recesso;-----
- b - venir meno dei requisiti stabiliti dalla legge;-----
- c - mancato versamento della quota sociale annuale;-----
- d - ingiustificata assenza dalle assemblee per 2 (due) anni consecutivi;-----
- e - attività in contrasto con i principi e le finalità stabilite dal presente statuto, con le attività deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea dell'Associazione e per ogni altro motivo ritenuto grave dal Consiglio Direttivo, il quale ne riferisce alla prima assemblea.-----

8.3. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata ed ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.-----

8.4. Prima di procedere all'esclusione di una delle/degli associate/i (persona fisica o ente), salvo il caso di mancato versamento della quota associativa annuale, il Consiglio Direttivo procederà a contestare per iscritto i motivi di avvio della procedura e a concedere un termine per la difesa o la regolarizzazione.-----

La delibera di esclusione è impugnabile di fronte alla Commissione di Garanzia.-----

8.5. La qualità di aderente non è trasmissibile ad altri soggetti.-----

8.6. Presso la sede dell'Associazione è tenuto il registro delle/degli aderenti.---

8.7. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associata/o all'Associazione non è ripetibile dall'associata/o stessa/o (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare,

nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associata/o dalla Associazione.-----

Articolo 9) - Organi dell'Associazione-----

9.1. Sono organi dell'Associazione: -----

a) - l'Assemblea delle socie e dei soci (d'ora innanzi l'Assemblea);-----

b) - il Consiglio Direttivo; -----

c) - la/il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi la/il Presidente) e la/il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi la/il Vicepresidente);-----

d) - la/il Tesoriera/e;-----

e) - la Commissione di Garanzia; -----

f) - l'Organo di Controllo.-----

9.2. Gli organi dell'Associazione di cui ai punti b), c), d), e) e f) hanno durata triennale.-----

9.3. La rielezione di ciascun membro è ammessa in modo consecutivo tre volte ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo. La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di 9 (nove) anni.-----

9.4. Il Consiglio Direttivo, la/il Presidente, la/il Tesoriera/e, la Commissione di Garanzia e l'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea.-----

9.5. Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo iscritti nell'albo dei revisori contabili per i quali può essere previsto un compenso. Per gli altri organi è previsto il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla carica ricoperta in seno all'Associazione.-----

9.6. L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.-----

Articolo 10) - Assemblea delle socie e dei soci-----

10.1. L'Assemblea è costituita da tutte/i le/gli aderenti all'Associazione, ed è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti le/gli associate/i.-----

Ciascuna associata/o, in caso di serio impedimento, può essere sostituita/o da altra associata/o, munita/o di delega scritta, che non sia componente di un organo sociale. Nessuna delegata/o può accumulare più di due deleghe.-----

10.2. L'Assemblea è presieduta dalla/dal Presidente del Consiglio Direttivo, che la convoca in via ordinaria almeno una volta l'anno e ogni qualvolta la/il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, da inviare alle/ai socie/soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo il caso di urgenza. L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutte/i le/gli associate/i, tutte/i le/i componenti del Consiglio Direttivo e tutti i componenti dell'Organo di Controllo. In caso di assenza della/del Presidente, l'Assemblea è presieduta dalla/dal Vicepresidente o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea. La/il presidente dell'Assemblea nomina una/un segretaria/o e spetta alla/al presidente constatare il diritto di voto all'Assemblea stessa.-----

10.3. L'Assemblea è riunita in seduta ordinaria o in seduta straordinaria. In seduta straordinaria è convocata secondo le modalità previste all'articolo 19 dello statuto per modifiche statutarie, in caso di scioglimento, trasformazione,

fusione o scissione dell'Associazione e nei casi previsti per legge.-----

10.4. La convocazione dell'assemblea ordinaria può avvenire anche su richiesta scritta, indicante l'ordine del giorno dell'assemblea, di almeno un decimo delle/degli aderenti. In tal caso la/il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta nei 15 (quindici) giorni successivi.-----

10.5. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno delle/degli aderenti.-----
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione, delibera validamente qualunque sia il numero delle/degli intervenute/i.-----

10.6. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.-----

10.7. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:-----
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;-----
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, la/il Presidente, la/il Vicepresidente e la/il Tesoriere;-----
- eleggere e revocare i componenti della Commissione di Garanzia;-----
- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Controllo;-----
- definire gli obiettivi e deliberare i programmi di attività in relazione alle finalità di cui all'articolo 3 proposti dal Consiglio Direttivo;-----
- discutere e approvare il bilancio consuntivo entro il 31 maggio di ogni anno e quello preventivo entro il 28 febbraio di ogni anno;-----
- stabilire l'ammontare delle quote associative;-----
- discutere e approvare i regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e dei suoi organi o servizi;-----
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione nei loro confronti.-----

10.8. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Le/I socie/soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano la/il presidente e la/il segretaria/o.-----

10.9. Il verbale delle sedute da redigere nei tempi richiesti dalla ordinaria diligenza, da conservare in apposito registro consultabile da tutte/i le/gli aderenti, deve essere firmato dalla/dal presidente e dalla/dal segretaria/o.-----

Articolo 11) - Consiglio Direttivo-----

11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, compresi la/il Presidente, la/il Vicepresidente e la/il Tesoriera/e. Le/I consigliere/i devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di associata/o ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.-----
Per la nomina ad amministratore si applica l'art. 2382 del Codice Civile.-----

11.2. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla/dal Presidente mediante convocazione scritta almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il caso di urgenza, con cadenza almeno bimestrale, e quando lo

richiedano almeno 1/3 delle/dei consigliere/i. In questa seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti tutti le/i consigliere/i e tutti i componenti dell'Organo di Controllo.-----

11.3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dalla/dal Presidente o in sua assenza dalla/dal Vicepresidente o, in mancanza, dalla/dal consigliera/e più anziana/o di età.-----

11.4. Il Consiglio Direttivo di norma delibera a maggioranza semplice.-----
Non è ammessa presenza per delega ad altra/o consigliera/e o socia/o.-----

11.5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano, salvo il caso in cui le delibere riguardino singole persone ovvero quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio richieda la votazione a scrutinio segreto.-----

11.6. Il Consiglio Direttivo attua gli orientamenti strategici decisi dall'Assemblea, esamina le proposte e le indicazioni della/del Presidente e adempie gli obblighi amministrativi dell'Associazione ed in particolare ha i seguenti compiti:-----

- proporre all'Assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, dei suoi organi, delle strutture di servizio da questa costituite e/o gestite;-----

- sottoporre per l'approvazione all'Assemblea il programma di lavoro annuale;

- presentare all'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi, di concerto con la/il Presidente e la/il Tesoriera/e e le relazioni annuali sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;-----

- accogliere o respingere con parere motivato la domanda di adesione a socia/o;-----

- ratificare o modificare nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dalla/dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;-----

- documentare nel bilancio annuale la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse svolte ai sensi dell'art. 6 del CTS;-----

- predisporre e rendere pubblico il bilancio sociale dell'Associazione ai sensi dell'art. 14 del CTS.-----

11.7. E' richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo per deliberare relative a:-----

- predisposizione del bilancio consuntivo da presentare in Assemblea;-----

- programmazione annuale o pluriennale delle attività dell'Associazione;-----

- nomina del direttore e di ulteriori figure apicali alle dipendenze dell'Associazione.-----

11.8. Qualora nell'ordine del giorno siano previste delibere che coinvolgono le/i consigliere/i relativamente a rapporti parentali, professionali o, in casi di conflitto d'interesse riguardanti l'ente di appartenenza, il consigliere coinvolto dovrà astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione. In caso di conflitto d'interessi si applica l'art. 2475 ter del Codice Civile.-----

11.9. Il verbale delle sedute da conservare in apposito registro a disposizione di tutte/i le/gli aderenti deve essere firmato dalla/dal presidente e dalla/dal segretaria/o. Il verbale è oggetto di lettura e approvazione nell'incontro successivo.-----

La/Il segretaria/o della seduta viene nominata/o ad ogni incontro anche tra i non soci e ha compiti di mera verbalizzazione degli incontri.-----

11.10. I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.-----

11.11. Le adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, collegati tramite sistemi audio-video o anche solo audio, a condizione che: sia rispettato il metodo collegiale; siano presenti nello stesso luogo la/il Presidente e la/il segretario/o che provvederanno alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti; sia consentito alla/al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.-----

11.12. Alle riunioni possono essere invitati dalla/dal presidente, o su proposta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, componenti dello staff operativo dell'Associazione e/o eventuali esperte/i o consulenti, che possono fornire pareri, ma non hanno diritto di voto.-----

Articolo 12) - Presidente -----

12.1. La/Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletta/o dall'Assemblea.-----

12.2. La/Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza della/del Presidente è generale. Eventuali limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

12.3. La/Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in sua assenza o impedimento la/o sostituisce la/il Vicepresidente, se nominata/o, o la/il consigliera/e più anziana/o di età.-----

12.4. In caso di necessità e urgenza la/il Presidente assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.-----

La/Il Presidente può aprire, chiudere e movimentare conti correnti bancari e postali a firma congiunta e/o disgiunta, e può stipulare contratti e rilasciare deleghe e procure, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo; su mandato del Consiglio Direttivo, può richiedere prestiti, mutui e fidejussioni.-

12.5. La/Il Presidente del Consiglio Direttivo cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per sfiducia espressa nei suoi confronti dalla maggioranza del Consiglio Direttivo in una sessione appositamente convocata. Ella/Egli resta in carica per gli adempimenti di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del suo successore.-----

12.6. La/Il Presidente, al fine di agevolare e favorire i lavori del Consiglio Direttivo, può costituire un comitato di presidenza, le cui regole, compiti e funzioni andranno esplicitate in un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.-----

Articolo 13) - Tesoriera/e-----

13.1. La/Il Tesoriera/e è eletta/o tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra figure professionali esterne proposte dalle/dagli associate/i; cura la gestione della cassa dell'Associazione, e ne tiene idonea contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili.-----

La/Il Tesoriera/e può aprire e chiudere e movimentare conti correnti bancari e postali a firma congiunta e/o disgiunta, e può stipulare contratti e rilasciare

deleghe e procure, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Direttivo; può adempiere a pagamenti e riscossioni per qualsiasi somma e rilasciare quietanze; può redigere le scritture contabili ed i libri obbligatori dell'Associazione; su mandato del Consiglio Direttivo, può richiedere prestiti, mutui e fidejussioni.-----

Articolo 14) - Commissione di Garanzia-----

14.1. La Commissione di Garanzia è formata da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea, candidati tra persone di riconosciuta competenza e autorevolezza. La Commissione al suo interno elegge una/un presidente.-----

14.2. La Commissione di Garanzia ha il compito di:-----

- deliberare sull'eventuale impugnazione dell'esclusione di socie/soci;-----

- deliberare sull'eventuale impugnazione del rigetto della domanda di adesione;-----

- dirimere le controversie tra le/gli aderenti, tra questi e l'Associazione e i suoi organi.-----

14.3. La Commissione di Garanzia delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.-----

14.4. In caso di contenzioso, la Commissione giudica su richiesta di una delle parti secondo equità e giustizia senza formalità di procedura nel rispetto del principio del contraddittorio.-----

14.5. I componenti della Commissione di Garanzia possono partecipare senza diritto di voto agli incontri degli altri organi, previa richiesta.-----

Articolo 15) - Organo di Controllo-----

15.1. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del CTS. L'Assemblea, qualora ne ricorrono le condizioni, decide se avvalersi di un Organo di Controllo monocratico o collegiale.-----

L'Organo di Controllo collegiale è costituito da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, tra cui la/il presidente.-----

15.2. Le/I componenti sono scelti tra persone con competenze in materie tecniche e contabili.-----

15.3. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.-----

15.4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.LGS. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.-----

15.5. L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso, deve essere costituito del tutto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

15.6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.-----

15.7. Le/I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

15.8. Le/I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.-----

15.9. L'Organo di Controllo agisce di sua iniziativa o su richiesta di un organo dell'Associazione oppure su segnalazione scritta e firmata anche di una/un sola/o aderente.-----

15.10. L'Organo di Controllo deve riferire almeno annualmente all'Assemblea con una relazione scritta.-----

Articolo 16) - Gratuità delle cariche e assicurazione-----

16.1. Le cariche sociali sono gratuite. È previsto il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi per l'esercizio delle loro funzioni.-----

16.2. Tutti i componenti degli organi sono assicurati secondo quanto previsto dalla legge e normative vigenti e si possono prevedere ulteriori coperture per responsabilità civile, tutela legale e infortunio.-----

Articolo 17) - Bilancio e bilancio sociale-----

17.1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.-----

17.2. Il bilancio deve rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di un intero anno solare; va redatto secondo le norme civilistiche e fiscali vigenti per gli enti del terzo settore e in particolare per le organizzazioni di volontariato. Detto bilancio sarà corredato da rendiconti specifici riguardanti progetti e/o gruppi di attività significative e rilevanti. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti.-----

17.3. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali e ne cura il deposito e la pubblicazione secondo quanto previsto dal CTS.-----

Articolo 18) - Risorse economiche-----

18.1. Oltre il fondo di dotazione patrimoniale inesigibile, il patrimonio dell'Associazione è quello derivante da tutte le risorse economiche necessarie al funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, che l'Associazione trae dalle quote sociali versate e dalle seguenti eventuali fonti:-----

- contributi e sottoscrizioni di privati;-----
- contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali, da enti e soggetti pubblici e/o privati;-----
- contributi di istituzioni, enti ed organismi internazionali;-----
- donazioni e lasciti testamentari;-----
- entrate derivanti da eventuali attività ex art. 6 del CTS;-----
- rendite da beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;-----
- qualsiasi altra fonte prevista dalla normativa vigente.-----

Qualora siano accettati contributi espressamente vincolati ad uno scopo, l'Associazione si impegna al rispetto di tali vincoli predisponendo, se del caso, separate rendicontazioni.-----

18.2. I finanziamenti che pervengono all'Associazione sono depositati presso uno o più istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo, salva diversa espressa disposizione del finanziatore.-----

18.3. Ogni operazione finanziaria è autorizzata dalla/dal Presidente e può essere effettuata dalla/dal Tesoriera/e. Nel caso di nomina della/del

Vicepresidente, la/il Presidente può disporre deleghe per specifiche operazioni.-----

18.4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

Articolo 19) - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione-----

19.1. Le proposte di modifica dello statuto o di scioglimento dell'Associazione possono essere avanzate da almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea o dal Consiglio Direttivo; per discutere tali proposte e deliberare in merito deve essere convocata una riunione dell'assemblea in seduta straordinaria.-----

19.2. Le Assemblee per la modifica dello statuto o per operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione) sono validamente costituite con la presenza di almeno 3/4 delle/degli associate/i e deliberano a maggioranza dei presenti.-----

19.3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 delle/degli aderenti all'Associazione.-----

19.4. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del CTS, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra le/i proprie/propri associate/i.-----

Articolo 20) - Durata dell'Associazione-----

20.1. La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.-----

Articolo 21) - Norma di rinvio-----

21.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, dalle norme del Codice Civile e dalle altre norme in materia di ETS.-----

Firmato: Loretta Bondì - Notaio Sabina Gisolfi - sigillo.-----